



ALLEGATO 3

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA EX D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50, ART. 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI REAGENTI E CONSUMABILI PER ANALISI BIOMOLECOLARI DA ESEGUIRSI SU PIATTAFORMA "APPLIED BIOSYSTEMS" PER MESI 6 - CIG: 6968744578

PREMESSA

Le prescrizioni del presente capitolato disciplinano il contratto di fornitura dei beni oggetto dello stesso e sono da intendersi ad integrazione di quanto previsto dalla normativa italiana e comunitaria sugli appalti di pubbliche forniture, cui occorre fare riferimento per quanto pertinente e non esplicitamente di seguito indicato. Le disposizioni del presente documento si intendono integrate con il disposto di cui al D.Lgs 50/16, nonché con la restante documentazione di gara.

Art. 1

(AFFIDAMENTO E OGGETTO DEL CONTRATTO)

1. Affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b, punto 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 della fornitura di reagenti e consumabili per analisi biomolecolari da eseguirsi su piattaforma "Applied Biosystems" per mesi 6 e CIG 6968744578.
2. I prodotti forniti dovranno rispondere alle norme legislative di sicurezza, protezionistiche, antinquinamento e antinfortunistica attualmente in vigore.
3. I beni dovranno inoltre essere conformi alle prescrizioni previste dalle disposizioni di legge per il settore merceologico di competenza.
4. La ditta aggiudicataria, con la firma per accettazione del presente capitolato d'oneri, si dichiara consapevole che, poiché i quantitativi indicati nel capitolato tecnico e modello di offerta rappresentano il fabbisogno presunto dell'Ente appaltante per il periodo considerato, l'Amministrazione potrà effettuare nel corso del contratto acquisti inferiori, uguali o superiori, sia per singolo prodotto che per totale complessivo del contratto. La stessa dichiara dunque di essere consapevole che l'Amministrazione appaltante non sarà vincolata ad alcun limite di acquisto, per quantità e/o importi, e rinuncia sin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito.
5. La ditta, in sede di fornitura, dovrà garantire la rispondenza del prodotto a quanto richiesto nella documentazione di gara (Allegato 2b).

Art. 2

(DECORRENZA DEL CONTRATTO)

1. Il contratto di fornitura avrà validità per 6 mesi dalla data di emissione del primo buono d'ordine.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE: _____



Art. 3

(PREZZO E MODALITÀ DI OFFERTA)

1. L'offerta deve intendersi comprensiva di qualsiasi onere (trasporto, imballo, oneri previdenziali ed assicurativi, ecc.), ad eccezione della sola I.V.A.

Art. 4

(ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA)

1. La ditta fornitrice, successivamente alla notifica dell'aggiudicazione della fornitura in proprio favore, dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

- a) costituzione del deposito cauzionale, secondo quanto disposto nel successivo art. 5;
- b) consegna dei prodotti di volta in volta ordinati, secondo quanto disposto nel successivo art. 6;
- c) fatturazione e pagamenti, secondo quanto disposto nel successivo art. 7;
- d) penali, secondo quanto disposto nel successivo art. 8.

Art. 5

(DEPOSITO CAUZIONALE)

1. A garanzia delle obbligazioni assunte con l'accettazione integrale ed incondizionata delle clausole contrattuali contenute nel presente capitolato e nell'intera documentazione sottoscritta, la ditta aggiudicataria è tenuta a costituire, nel termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione di aggiudicazione della fornitura, una garanzia fideiussoria in favore dell'Istituto appaltante, in conformità con quanto disposto dall'articolo 103, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili alla ditta fornitrice, la stessa incorrerà nella perdita della cauzione e sarà esclusa la facoltà di sollevare qualsiasi eccezione ed obiezione.
3. La ditta aggiudicataria dovrà altresì inviare ricevuta dell'avvenuto pagamento a mezzo bonifico bancario dell'importo di bollo ai sensi del decreto 17 giugno 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 6

(CONSEGNA)

1. La consegna dei prodotti ordinati dovrà essere effettuata in porto franco presso il Magazzino della Sede Centrale ó Via Appia Nuova n. 1411 ó 00178 Roma, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì ed il martedì e il giovedì dalle ore 08.00 alle ore 15,30, esclusi i festivi, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, attestata dal timbro postale, ovvero dalla ricevuta d'invio fax
2. Salvo quanto previsto nel precedente periodo, con esplicita richiesta all'atto dell'ordinativo della merce, l'Amministrazione appaltante potrà richiedere che la consegna venga effettuata presso una Sezione dell'Ente diversa dalla Sede Centrale e/o presso altra destinazione sul territorio nazionale. Anche in tal caso la ditta fornitrice non potrà applicare alcun addebito per spese di trasporto o altro, intendendosi valide ed applicabili le medesime condizioni di cui al comma 2.
3. Nei casi di consegna di prodotti difformi o danneggiati da quanto previsto nella documentazione di gara, nel presente capitolato d'onere e nell'ordinativo di fornitura, la ditta fornitrice si impegna a provvedere all'immediato ritiro a proprie spese e alla relativa sostituzione entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della contestazione..

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE: _____



Art. 7

(FATTURAZIONE E PAGAMENTI)

1. La ditta fornitrice dovrà indicare tassativamente sui documenti di consegna e sulle fatture la data e il numero del buono d'ordine con il quale è richiesta la fornitura.
2. Il pagamento avrà luogo nel termine di 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura, mediante bonifico bancario, a favore del titolare o legale rappresentante della ditta fornitrice o persona da questi all'opopo delegata.
3. Il pagamento rimane comunque subordinato agli accertamenti di cui all'articolo 48-bis, del D.P.R. 602/1973 e s.m.i.
4. È fatto divieto di cessione del credito e/o del contratto senza il preventivo consenso scritto da parte dell'Amministrazione appaltante.
5. La ditta fornitrice è tenuta ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136. Pertanto, la ditta si impegna ad indicare su ogni fattura le coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, sul quale l'Istituto appaltante dovrà effettuare il pagamento del corrispettivo della fornitura.
6. In esecuzione delle linee guida definite con decreto ministeriale 55/13, attuativo della legge 244/2007, questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture elettroniche, trasmesse in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Il codice univoco inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) attribuito a questo ente è il seguente: UFJCBG.

Art. 8

(PENALI)

1. L'ordinativo di fornitura, pervenuto alla ditta per posta, fax o e-mail, costituisce obbligazione contrattuale.
2. Per tutta la durata del rapporto contrattuale, l'Istituto, anche tramite terzi incaricati, ha facoltà di effettuare unilaterali verifiche, in corso d'opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati con quelli offerti dal fornitore in sede di gara e, comunque, con i requisiti minimi descritti nella documentazione di gara.
3. A tal fine il fornitore si obbliga a prestare la propria fattiva collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati.
4. La mancata rispondenza tra requisiti tecnici dei prodotti consegnati con quelli descritti nell'offerta del fornitore darà luogo all'attivazione delle pratiche di reso/sostituzione/acquisto in danno dei prodotti, ferma rimanendo in ogni caso l'applicazione delle eventuali penali previste per le singole fattispecie e salvo in ogni caso l'integrale risarcimento di ogni danno derivato all'Istituto dall'inadempimento del fornitore.
5. L'applicazione di eventuali penali avviene valutando i reclami e seguendo le regole di seguito definite:
 - ritardo di consegna dall'ordine, p 100,00 per ogni giorno di ritardo;
 - difformità quantitativa inferiore o superiore al 10% rispetto a quanto espressamente richiesto nel buono d'ordine, p 100,00 per punto percentuale eccedente o inferiore;
 - ritiro del prodotto oggetto della contestazione, p 100,00 per ogni giorno di ritardato ritiro.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE: _____



6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che diano luogo all'applicazione delle penali, nei casi previsti dal presente articolo, saranno contestati dall'Amministrazione appaltante alla ditta fornitrice mediante comunicazione con lettera raccomandata AR/PEC. La ditta potrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione e nelle stesse modalità. Qualora dette deduzioni non siano meritevoli di accoglimento, a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa sia stata data oltre il termine previsto, saranno applicate alla ditta appaltatrice le penali, come sopra indicato, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

7. L'Amministrazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto alla ditta fornitrice a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi di altre forniture effettuate oppure, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'art. 5 o alle eventuali altre garanzie rilasciate, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

8. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di avvalersi degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non si ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Art. 9

(FORO)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente contratto di fornitura sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Art. 10

(RISOLUZIONE)

1. Ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi assunti, l'Istituto potrà risolvere il rapporto contrattuale, previo un termine di giorni sette per porre fine all'inadempimento. Tale termine decorre dalla ricezione di raccomandata AR/PEC inviata dall'Istituto al fornitore per intimare l'adempimento della prestazione.

2. L'Istituto potrà procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.

Resta salva la facoltà dell'Istituto di procedere all'esecuzione del contratto in danno del fornitore.

Art. 11

(RECESSO)

1. Ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, l'Istituto ha diritto di recedere in caso di giusta causa o per ragioni dovute a mutamenti di tipo organizzativo della struttura.

L'Istituto comunica al fornitore di recedere dal contratto a mezzo raccomandata AR/PEC in qualsiasi momento, con preavviso di giorni 30.

Art. 12

(SUBAPPALTO)

1. E fatto divieto di subappaltare la fornitura *in toto* od in parte, salvo che il concorrente abbia indicato espressamente nell'offerta presentata in gara le parti della fornitura che intenda eventualmente subappaltare a terzi, nelle forme e nei limiti di quanto disposto dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi della normativa richiamata, il fornitore è in ogni caso vincolato al tetto massimo del 30% quale quota di prestazioni subappaltabile.

2. Il fornitore è obbligato a depositare presso la stazione appaltante, prima della data di inizio delle lavorazioni, il contratto di subappalto e la certificazione attestante il possesso dei requisiti di legge da parte del subappaltatore.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE: _____



3. Per prestazioni eventualmente subappaltabili, si intendono unicamente quelle più prettamente specialistiche.

In caso di subappalto, il fornitore resta il solo ed unico responsabile di fronte all'Istituto dei servizi subappaltati.

La ditta che subappalta il servizio si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 13

(DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO)

1. È fatto divieto al fornitore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di mancato adempimento da parte del fornitore, l'Istituto ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 14

(ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI)

1. Sono a carico del fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all'Istituto per legge.

Art. 15

(TRATTAMENTO DEI DATI)

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parti dichiarano di acconsentire al trattamento dei propri dati per le finalità riguardanti l'esecuzione del presente contratto.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs.n.196/2003, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - È il personale interno dell'amministrazione;
 - È ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
- f) soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicatrice e il responsabile è il dirigente della Direzione acquisizione Beni e Servizi.

La ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Amministrazione.

PER ACCETTAZIONE

_____ (data)

LA DITTA: _____

(Timbro e firma del legale rappresentante)

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. si approvano in modo specifico le disposizioni contenute nei seguenti: art. 3, commi 1 e 3; art. 5; art. 6; art. 7; art. 8.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE: _____